



COMUNE di BOSSOLASCO

PROVINCIA DI CUNEO

DELIBERAZIONE N. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

Oggetto: Costituzione nuova convenzione segreteria comunale

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di agosto alle ore 19:00 si dà atto che la presente seduta si svolge in forma mista in presenza e videoconferenza, secondo i criteri stabiliti con apposito regolamento adottato da questo Consiglio ed utilizzo di piattaforma che assicura il rispetto dei criteri ivi previsti. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali per la trattazione de punto posto all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

	PRESENTI
GROSSO FRANCO - Presidente	Sì
CASSETTA ELISA - Vice Sindaco	Sì
CORA MARCO - Assessore	Sì
CHIARLONE FABRIZIO - Consigliere	Giust.
TRAVAGLIO GIORGIO - Consigliere	Sì
BRENTA ALFREDO - Consigliere	Sì
PROTTO PIETRO PAOLO - Consigliere	Sì
CHIAVARINO ANDREA - Consigliere	Sì
ALLOCHIS DANILO - Consigliere	Giust.
CLERICO GIORGIO - Consigliere	Sì
PACE DIEGO - Consigliere	Sì
TOTALE PRESENTI	9
TOTALE ASSENTI	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Bue dott. Carla la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GROSSO FRANCO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona quanto segue:

Come vi è noto con precedente deliberazione, allo scioglimento della convenzione di Segreteria Comunale fra i Comuni di Acqui Terme, Bossolasco, Ceva, Cortemilia e Santo Stefano Belbo e sono intercorsi contatti fra i Comuni di Acqui Terme, Bossolasco, Cortemilia e Santo Stefano Belbo e Serravalle Langhe per la costituzione di una nuova convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale, disciplinata dallo schema che si allega alla presente.

Propongo pertanto la costituzione della nuova convenzione e con la conseguente assunzione del ruolo di capo convenzione da parte del Comune di Acqui Terme con riclassificazione delle segreteria nella classe IB.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto

UDITI parimenti gli interventi dei Consiglieri come da verbale;

VISTO l'art.30 del Testo Unico degli Enti Locali 18/08/2000 n. 267, il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO l'art. 98, comma terzo, del Testo Unico degli Enti Locali 20/08/2000 n. 267, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, il quale dispone che le convenzioni stipulate fra comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e di reciproci obblighi e garanzie;

PREMESSO CHE:

- che con proprio provvedimento assunto si è fatto luogo allo scioglimento con decorrenza dal 01/09/2024, della convenzione in essere per la gestione del servizio in argomento fra i Comuni di Acqui Terme, Bossolasco, Ceva, Cortemilia e Santo Stefano Belbo;
- questo Ente, nel rispetto del disposto degli articoli 30 e 98, comma terzo del D. Lsg. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n.465, intende stipulare una nuova convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, per poter avvalersi dell'opera professionale di un unico segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizioni di Legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimenti dei Sindaci od infine, in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario;
- con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica" convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 è stata

modificata la disciplina delle convenzioni di segreteria, demandando ad apposito decreto del Ministero dell'Interno l'adozione delle disposizioni attuative;

- con decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale" (pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2020, n. 297) sono stati adottati i nuovi criteri di classificazione;
- in data 16 luglio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 che nella sezione relativa ai Segretari Comunali, articoli da 54 a 64 contempla le disposizioni relative ai Segretari Comunali, ferma restando l'applicazione della disciplina del precedente contratto ancora in vigore in quanto abrogata o disapplicata;
- l'art. 63 del CCNL vigente disciplina la retribuzione spettante in caso di segreteria convenzionata nonch rimborso delle spese di accesso ai Comuni diversi dal Capofila;
- l'art. 101 del CCNL precedente e tuttora vigente formalizza l'attribuzione, nei Comuni fino a 100.000 abitanti, qualora non sia stato nominato il direttore generale, funzioni di sovrintendenza e coordinamento precisando altresì che *"l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Segretario Comunale e Provinciale, è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti."*

ATTESO che il Comune capofila viene individuato, come da disposizioni sopra richiamate, nel Comune di Acqui Terme;

RICORDATO che il Comune di Acqui Terme, con deliberazione assunta dalla Giunta Comunale n. 102 in data 14 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito, per le motivazioni ivi meglio specificate, di ripristinare, ai sensi del Decreto Ministeriale 4 ottobre 1993 recante la Revisione della classificazione generale dei comuni, dei consorzi e delle convenzioni di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario. (GU n.289 del 10-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 109), la Sede di Segreteria Generale della Città di Acqui Terme in Classe 1/B;

ATTESO che sono intercorsi accordi fra i Comuni di Acqui Terme, Bossolasco, Cortemilia, Santo Stefano Belbo e Serravalle Langhe per la costituzione di una nuova convenzione di Segreteria Comunale da classificare pertanto in classe IB ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria comunale ed in attuazione di quanto sopra;

VISTO la bozza di convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale, formata da n. 11 (undici) articoli che, allegata al presente deliberato, ne forma parte integrante e sostanziale, redatta secondo quanto predisposto dal C.d.A. della Sezione Piemonte della Agenzia dei Segretari Comunali con delibera n. 70 del 20.11.2009, modificata con delibera n. 27 del 18/06/2010, regolante il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e le modalità operative inerenti al servizio convenzionato, e ritenuto il medesimo aderente alle esigenze di questo Ente;

RILEVATO che il Comune-capo convenzione viene individuato nel Comune di maggiori dimensioni e pertanto nel Comune di Acqui Terme e che quindi al Sindaco di detto Ente è riconosciuta la competenza al compimento degli atti necessari all'effettiva attivazione della convenzione, compresa la nomina e la revoca del Segretario comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 D. to L. vo 18.08.2000, n. 367;

VISTI E RICHIAMATI

- gli art. 30 e 98 del D.Lsg. n. 267/2000 e s.m.i.,
- l'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997,
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica" convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8
- il Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale"
-

CON votazione resa con scrutinio palese per alzata di mano

DELIBERA

DI STIPULARE, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi degli art. 30 e 98 del D.Lsg. n. 267/2000 e s.m.i. una convenzione per la gestione, in forma associata, del servizio di Segreteria Comunale, fra i Comuni di Acqui Terme, Bossolasco, Cortemilia, Santo Stefano Belbo e Serravalle Langhe;

DI APPROVARE lo schema della convenzione, nel testo allegato che si compone di 11 (undici) articoli, regolante il fine, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e le modalità operative inerenti al servizio convenzionato;

DI DARE ATTO che il Comune di Acqui Terme viene individuato quale capo-convenzione per la gestione del Servizio in oggetto e di conseguenza presso Codesto Ente viene fissata la sede dell'Ufficio del servizio di Segreteria convenzionato;

DI RICHIEDERE in ragione del ripristino della sede di segreteria del Comune di Acqui Terme in IB con il provvedimento nelle premesse citato la riclassificazione della convenzione in convenzione di segreteria classe IB;

DI DARE mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione con i Sindaci dei Comuni associati;

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato;

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lsg. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente

F.to GROSSO FRANCO

F.to Bue dott. Carla

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. Bossolasco. li

Il Segretario Comunale